



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

UFFICIO ESECUZIONI

Vibo Valentia, 08.03.2020

Il Giudice dell'esecuzione,

- Visto il D.L. n.11/2020 dell'8 marzo 2020 recante *“misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- Vista la nota congiunta del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia e del Procuratore della Repubblica prot.n. 483/2020 del 27 febbraio 2020;
- Vista altresì la nota trasmessa dal Presidente del Tribunale prot.n.549 del 5 marzo 2020;
- ritenuto che, in ragione del numero degli affari pendenti sui ruoli di esecuzioni, dei diversi soggetti coinvolti, della peculiarità della materia trattata e dei diversi luoghi ove essa si svolge, di poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- ritenuto che le vendite anche telematiche non possono essere considerate attività urgenti e le attività ad esse prodromiche (es. visite, sopralluoghi, deposito di offerte, ecc.) comportano occasioni di contatto e di contagio;

DISPONE

ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020, salvo eventuali proroghe, mandando al professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *“vendita sospesa dal GE”*;
- 2) Le attività di vendita verranno riprese successivamente a nuovo ordine del Giudice dell'esecuzione e il delegato individuerà nuova data per l'espletamento del tentativo di vendita, dandone pubblicità come da ordinanza in atti;
- 3) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

- 4) I termini per il deposito delle buste decoreranno nuovamente dalla fissazione della nuova data in cui verrà espletato il tentativo di vendita, mandando il professionista delegato di computare il restante termine per deposito delle buste in seguito alla sospensione;
- 5) Le offerte già depositate, al momento della pubblicazione del presente provvedimento, resteranno validi ed efficaci fino all'espletamento del tentativo di vendita alla data successivamente fissata dal professionista delegato, salvo che l'offerente depositi espressa istanza di revoca della propria offerta;
- 6) In caso di revoca dell'offerta da parte degli offerenti, il professionista delegato effettuerà la restituzione delle cauzioni con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 7) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
- 8) Si invita il professionista delegato di contattare con urgenza il gestore al fine di bloccare eventuali pubblicità straordinarie sui quotidiani cartacei in corso di pubblicazione;
- 9) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;
- 10) I termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza sono considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ai sensi del D.L. n.11/2020 e provvedimenti consequenziali;
- 11) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine;
- 12) Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;
- 13) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 14) Il presente provvedimento non sospende gli altri termini processuali né il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Manda la cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai professionisti delegati, che a loro volta comunicheranno il provvedimento alle parti e alla EDICOM.

Il Giudice dell'esecuzione

Dr. Mario Miele

